VITTORIO EM. III

FONDO PIZZOFALCONE

BIBLIOTECA PROVINCIALE
misc. A 53. 371
Armadio XXX
Palchetto
Num.° d' ordine 82
27583

NAZIONALE
BIBLIOTECA
B. Prov.
Miscellanea
A
53
371
VITTORIO EM. III
NAPOLI

678472
SBN

REGOLAMENTO
DI SUA MAESTA'
PER
LO STATO MAGGIOR GENERALE
CHE SI TERRA'
COME ORDINANZA DA TUTTO L' ESERCITO.

PALERMO
NELLA REALE STAMPERIA
1808.

REGOLAMENTO
DI SUA MAESTA'
PER LO STATO MAGGIOR GENERALE
CHE SI TERRA'
COME ORDINANZA DA TUTTO L'ESERCITO.

CAPITOLO PRIMO.

Dello Stato Maggiore Generale, e dei suoi principali attributi.

ARTICOLO PRIMO.

§. I.

Nell' importantissimo impiego di Comandante Generale di un Esercito sono infiniti i doveri, su i quali, chi ne sia incaricato, usar deve la massima vigilante attenzione; doveri tutti indispensabili, ed in buon numero di sollecito disbrigo, e che la maggior parte si relevano dagli obblighi, che in seguito vengono stabiliti pe' Generali, Uffiziali Superiori, e particolari, ed altri di sotto nominati. Ma per quanto siano avvedute, e penetranti

le facoltà intellettive di un valoroso, ed esperto Comandante Generale, non perciò è presumibile, che possa avere il tempo, per disbrigare da se solo tutti gli ordini, pe' tanti diversi rami analoghi al complesso di un ben costituito Esercito. Laonde per conservare uno stabile sistema su di tutti gli affari riguardanti l'Esercito, e pel pronto disbrigo di quanto sia d' uopo disporsi, avrà il detto Comandante Generale sotto i suoi immediati ordini uno Stato Maggior Generale, da riputarsi pel primo Corpo dell' Esercito, il quale verrà composto de' seguenti soggetti, scelti tra gli Uffiziali di ogni graduazione, e di ogni Arme dell' Esercito.

1° Un Quartier Mastro Generale da eleggersi nelle classi de' Generali, il quale dovrà dipendere dal Comandante Generale degli Eserciti, e per disposizione, e con intelligenza del detto Comandante Generale, darà fuori in nome del medesimo tutti gli ordini, o altre carte, che necessitino, colla sua sottoscrizione, e indicazione della sua carica. Quali ordini si dovranno pienamente ubbidire dagli Uffiziali Generali, dai Colonnelli, e Comandanti de' Corpi, dai Governatori delle Piazze, e Comandanti de' Castelli, e

de' Forti, e da ogni altro Individuo militare, o dipendente dal militare, come ancora dai Capi, e Giunte di qualunque amministrazione addetta all' Esercito, e dalle autorità civili delle Città, Terre, e Villaggi de' Reali Dominj.

2° Un sotto Quartier Mastro Generale da prendersi tra i Brigadieri, Colonnelli, e Tenenti Colonnelli dell' Esercito, per rimpiazzare il Quartier Mastro Generale nel caso di vacanza, o di assenza, e per incaricarsi del primo dipartimento della Cancelleria dello Stato Maggior Generale, colla facoltà di poter sottoscrivere, indicandovi la carica, che esercita, quegli ordini, che il Comandante Generale abbia disposto distribuirsi in suo nome a coloro, a cui spettino.

3° Tre Ajutanti Quartier Mastri Generali da scegliersi tra i Tenenti Colonnelli, e Maggiori dell' Esercito, per porli alla testa dello Stato Maggiore delle Divisioni, destinate dal Comandante Generale a portarsi altrove, e per essere impiegati nelli dipartimenti della Cancellaria dello Stato Maggior Generale, i quali avran facoltà di sottoscrivere, coll' indicazione della carica, quegli ordini, che abbia risoluto il Comandante Generale

mandarsi in suo nome, dove convenga.

4° Sei Ajutanti Maggiori dello Stato Maggior Generale da scegliersi tra i Capitani, e Subalterni dell' Esercito, per commissionarli nel particolar dettaglio de' dipartimenti della Cancelleria, per affidar loro gli ordini d' importanza, per la sicurezza del ricapito, e per servire da sotto Ajutanti Quartier Mastri Generali nello Stato Maggiore delle Divisioni, che dovranno separarsi dall' Esercito.

5° Gli Uffiziali aggiunti allo Stato Maggior Generale, ed i Segretarj pe' registri delle Carte.

6° Gli Ajutanti di Campo de' Generali, e Comandanti saranno considerati nello Stato Maggior Generale.

Si considerano annessi allo Stato Maggior Generale:

„ Il Comandante dell' Artiglieria (1).

„ Il Comandante del Corpo del Genio (2).

„ Il Direttor Generale del Treno, e Regio Bagaglio (3).

„ L' Intendente Generale di Campagna (4).

„ Il Vicario Generale (5).

„ L' Uditor Generale (6).

„ Il Sopraintendente Generale delle sussistenze (7).

„ Il Direttore Generale degli Ospedali, e chi ne fa le veci in Campagna (8).

„ Il Chirurgo Generale dell' Armata in Campagna (9).

„ Il Direttore della Posta militare in Campagna.

„ Il Comandante di Piazza del Quartier Generale, incaricato del dettaglio del servizio in Campagna (10).

„ Il Gran Prevosto, Uffiziali, ed Ajutanti a lui appartenenti (11).

„ Le Truppe di Fanteria, e Cavalleria, e le Guide assegnate al Quartier Generale (12).

„ In fine tutti gl' Individui delle diverse amministrazioni, che senza essere militari sono impiegati in taluno de' rami del servizio dell' Esercito, ed i militari, che per ordine del Comandante Generale, e per la natura delle loro funzioni sieguono, o sono addetti allo Stato Maggior Generale.

§. II.

L' uniforme dello Stato Maggior Generale sarà com' è prescritto nel regolamento generale del Vestiario dell' Esercito.

§. III.

Siccome lo Stato Maggior Generale

costituisce la Cancelleria del Comandante Generale degli Eserciti ed è il punto centrale, d' onde si diramano gli ordini di ogni genere di dettaglio, e le disposizioni delle grandi operazioni, saranno le sue principali proprietà:

1° Il comunicare gli ordini del Comandante Generale degli Eserciti relativamente al servizio, a movimento, ed a combattimento.

2° Il partecipare alle Divisioni dell' Esercito, ed alle Piazze di Guerra le Istruzioni, le Circolari, ed i giornali, che il Comandante Generale, o la Real Segreteria di Stato, e Guerra manda all' Armata.

3° La compilazione degli ordini giornalieri dell' Esercito, ed il di loro indirizzo.

4° La spedizione delle Liste della parola di ordine a tutte le Divisioni, ed ai Comandanti particolari.

5° La recapitolazione di tutte le operazioni degli Stati Maggiori Divisionarj, dei Comandanti delle Truppe, e di ogni Capo di amministrazione; quali tutti sono in dovere di render conto de' loro rispettivi incarichi, e commissioni al Comandante Generale degli Eserciti diri-

gendo i fogli allo Stato Maggior Generale.

6° La rimessione delle carte al Ministro della Guerra, al quale si manderanno gli Stati dell' organizzazione, e Forza dell' Esercito; e la parte istorica, che gli riguarda; i Piani, i Disegni, e le Carte militari; sanzionato il tutto dal Comandante Generale degli Eserciti. La corrispondenza in nome del detto Comandante Generale coi Comandanti delle Piazze, coi Capi delle Amministrazioni, colle famiglie militari, e colle Autorità civili, e degli affari individuali, e particolari.

7° Le recezioni di tutt' i reclami di soldo, di ascenso, e di ogn' altra domanda, che gl' Individui militari potranno sottomettere alla decisione del Comandante Generale, od al Sovrano, per attenderne, per mezzo del Ministro della Guerra, le Sovrane determinazioni. Quali petizioni però dovranno sempre pervenire allo Stato Maggior Generale pel regolar mezzo de' rispettivi Superiori, onde sia in tutti costante la dovuta dipendenza, e subordinazione.

8° La vigilanza di produrre le convenienti istanze del Comandante Genera-

le alla Real Segreteria di Stato e Guerra, quando l'Esercito non sia in Campagna; o essendovi, quando vi fosse tempo da praticarlo, per attenderne in seguito le Reali risoluzioni; e nella precisa urgenza di provvedere ai bisogni dell' Esercito, fin' anche ne' suoi più rapidi, e più lontani movimenti, e qualche volta nè meno previsti, e ciò in Artiglierie, Cavalli, e munizioni di Guerra, in danaro, in armi, carriaggi, trasporti, viveri, e foraggi, effetti di vestiarj, e di equipaggi, in attrezzi di Campagna, in arnesi, bardature, e rimonte della Cavalleria; con dar poi di tutto conto alla Real Segreteria di Guerra, per la Sovrana intelligenza.

9° Far presente alla Real Segreteria di Stato, e Guerra, in nome del Comandate Generale degli Eserciti quanto convenga, per ottenere i Reali ordini sulle misure generali, per gli approvisionamenti, e per tutt' i lavori necessarj alla difesa delle Piazze di Guerra, comprese nel Circondario dell' Armata; e trovandosi l' Esercito in Campagna, se qualche Piazza fosse minacciata dal Nemico, dare per ordine del Comandante Generale quelle provvidenze, ch' egli stimi convenienti al caso.

10° Lo stabilimento degli Spedali mobili, e permanenti; dei Depositi di Truppe; delle riserve dell' Artiglieria, e munizioni di Guerra; delle Proviande; e di ogni genere di Vestiario, ed Armamento, che posson servire all' Esercito: e ciò quando manchi il tempo da rappresentare il convenevole alla Real Segreteria di Guerra, per eseguire sull' assunto quanto sia del Sovrano piacimento.

11° Le richieste dei congedi, permessi, delle licenze limitate; e gl' Itinerarj, ed Etappe pe' Corpi, che si separano dall' Armata.

12° La parte segreta, che regola lo spionaggio di Guerra, e per cui si riceveranno i rapporti di ogni natura.

13° La marcia de' Prigionieri di Guerra, che si mandano da tutte le Divisioni allo Stato Maggior Generale; la loro ripartizione nelle diverse Piazze, o Città; ed il di loro cambio secondo i Reali ordini ricevuti.

14° La nomina, dietro gli ordini del Comandante Generale, della mutazione dei Comandanti militari degli Accantonamenti, delle Piazze di Guerra, e delle Divisioni. La destinazione degli Uffiziali Generali, riguardo ai comandi; e

le mutazioni, ed i movimenti principali delle Truppe, semprechè l' Esercito si trovi in Campagna davanti al nemico, altrimenti dovrà il tutto rappresentarsi alla Real Segreteria di Guerra, per le Sovrane deliberazioni.

15° Il disegno di tutte le posizioni, che prende l' Esercito, delineando sulle carte medesime le marce delle Colonne; l' ordine di battaglia: i punti d' attacco; ed il sito dei combattimenti particolari, o delle azioni generali. Le Piante, e i Disegni di elevazione delle Piazze di Guerra; dei Campi trincierati; e di tutte le opere, che si proggettano, o che si costruiscono. In fine il lavoro delle Carte topografiche.

ARTICOLO SECONDO

Dei diversi dipartimenti, che costituiscono la Cancelleria dello Stato Maggiore Generale.

§. 1.

Lo Stato Maggior Generale dell' Esercito per procurare colle sue costanti occupazioni il necessario sollievo al Coman-

dante Generale, onde possa posatamente riflettere sul rilevantissimo assunto di ben combinare, dirigere, e far eseguire i suoi Piani di Campagna; e per ridurre i moltiplici doveri di esso Stato Maggior Generale ad un ordinato sistema da render facili, ed esatte le referende diarie da farsi dal Quartier Mastro Generale al Comandante Generale, e per dargli conto di quanto voglia il Comandante Generale sapere, dovrà costituirsi la Cancelleria di esso Stato Maggior Generale in tre dipartimenti da restringersi, o aumentarsi coi necessarj mezzi, a seconda delle diminuzioni, o accrescimenti degli affari; distribuendovi le materie nel modo seguente.

§. II.

PRIMO DIPARTIMENTO

Il Sotto-Quartier Mastro Generale avrà la direzione di questo dipartimento, il quale comprenderà:

1° L'organizzazione dell'Esercito, e la composizione degli Stati di Forza, e di situazione (13); il movimento delle Truppe, e l'apertura di Marce dell'Esercito (14); e la spedizione degl'Iti-

nerarj, e dell' Etappe delle Truppe in movimento.

2° La ripartizione dei Prigionieri di Guerra nelle Città, e Piazze di Guerra; e del Cambio de' medesimi (15); i congedi, e le permissioni.

3° Le liste della parola d'ordine (16); e l'ordine del giorno (17).

4° La corrispondenza generale, per gli affari appartenenti a questo dipartimento; e le correlazioni col Ministro della Guerra (18).

5° La parte Storica dell' Esercito (19).

§. III.

SECONDO DIPARTIMENTO

Conterrà:

1° Le relazioni degli approvisionamenti di ogni genere: il servizio amministrativo delle Divisioni attive, e Piazze di Guerra (20).

2° Le rimonte militari.

3° Tutto ciò, che riguarda alloggio di Truppe, trasporti, Treni di Artiglieria, viveri, e foraggi, ambulanze, effetti militari, Spedali, Convalescenti, direzione della Posta militare, recezione del-

le lettere, e la spedizione delle medesime (21), ed affari individuali, e particolari.

4° Le disposizioni dei Depositi di ogni genere, le distribuzioni, ed i loro luoghi principali, con tutt' i dettagli di tanta importanza.

5° I soldi, le contribuzioni, la ripartizione delle Prede, e le spese particolari, e segrete dello Stato Maggior Generale, e degli Stati Maggiori Divisionarj.

6° La parte segreta (22); e le Guide propriamente dette (23).

7° L' Alta Polizia (24).

8° La corrispondenza generale per gli affari appartenenti a questo dipartimento.

§. IV.

TERZO DIPARTIMENTO

Saranno di sua spettanza:

1° Tutt' i lavori topografici in dettaglio (25).

2° La Topografia completa (26).

3° La Topografia generale (27).

4° I disegni degli Accampamenti; delle riconoscenze militari; delle posizioni; degli ordini di battaglia, e dei combattimenti.

5° La custodia finalmente dei libri, e degli stromenti matematici; e di tutte le Carte geografiche, e militari, che potrà produrre, o acquistare lo stesso dipartimento; o che gli saranno mandati da tutti gli Stati Maggiori Divisionarj (28).

§. v.

Questi ultimi due dipartimenti avranno un Capo per ognuno di loro, che li dirigerà, e che comunicheranno giornalmente col Sotto Quartier Mastro Generale Direttore del primo Dipartimento, cui daranno conto del Lavoro del dì precedente, e dal quale, previa la intelligenza, e disposizione del Quartier Mastro Generale, riceveranno gli ordini del giorno, ed i regolamenti, e deliberazioni da doversi praticare.

ARTICOLO TERZO

Del Servizio dello Stato Maggior Generale nella Cancelleria, e nel riposo.

§. I.

Tutti gli Uffiziali dello Stato Maggior Generale, e gli Uffiziali aggiunti, saranno dal Quartier Mastro Generale asse-

gnati a norma della loro intelligenza, e facoltà ne' diversi dipartimenti. Eglino indispensabilmente si presenteranno in ogni giorno nel Luogo, ove sarà stabilita la Cancellaria, e nell' ora prefissa dal Quartier Mastro Generale; nè potranno esentarsene senza permesso dello stesso, o del Capo del rispettivo dipartimento, il quale sarà risponsabile darne parte al Sotto Quartier Mastro Generale, e per conseguenza questi al Quartier Mastro Generale.

§. II.

Vi sarà giornalmente di servizio nella Cancellaria dello Stato Maggior Generale un Ajutante Quartier Mastro Generale, ed un Ajutante Maggiore, che passerà la notte nei principali dipartimenti, per ricevere tutte le Carte, che vi possono arrivare, e rimetterle all' Ajutante Quartier Mastro Generale di servizio, e rispondere a tutto ciò, che sarà di sua spettanza; e darne parte a seconda degli oggetti più, o meno interessanti subito, o alla mattina susseguente al Quartier Mastro Generale. Da questo turno di servizio ne sarà semplicemente escluso il sotto Quartier Mastro Generale.

§. III.

Sarà nel dovere questo Uffiziale di

Guardia d' inviare la parola d' ordine, che si darà dal Comandante Generale, a norma di quanto vien prescritto nell' osservazione 16ª

§. IV.

Distribuito, che sarà l' ordine del giorno, se accadesse, che durante le 24 ore si dovessero nuovamente inviare degli ordini ai Generali, ai Comandanti de' Corpi, ed ai Capi delle amministrazioni, sarà in facoltà dell' Ajutante Quartier Mastro Generale di servizio alla Cancellaria di comunicar loro in iscritto gli ordini, che dovranno ad essi pervenire.

§. V.

Per riposo s'intende il tempo, che il Quartier generale impiega a dimorare in un sito per qualche giorno.

§. VI.

Durante il riposo il Quartier Mastro Generale si porterà tutte le mattine con un numero di Uffiziali dello Stato Maggiore all' ora stabilita per l' ordine in Casa del Comandante Generale degli eserciti, da cui riceverà il Santo, ed al quale presenterà il Rapporto giornaliero, e gli darà parte di tuttociò, che riguarda le Truppe, le diverse Amministrazioni, il risultato del Rapporto del Comandante

della Piazza del Quartier generale, l' Alta polizia, le correlazioni cogli Stati Maggiori Divisionarj, il Travaglio delle operazioni fatte nelle 24 ore antecedenti, gli ordini comunicati ai diversi Corpi dell' Esercito, i diversi Articoli, che dovranno comporre l' ordine del Giorno, ed aspetterà quelli, che vorrà aggiungervi il Comandante Generale.

§. VII.

Visiterà il Quartier Mastro Generale i Campi, gli Accatonamenti, i Quartieri, le Prigioni, e gli Spedali militari, ed accompagnerà il Comandante Generale nelle riviste, nelle gran parate, e nelle Ispezioni dei Corpi.

ARTICOLO QUARTO

Del servizio dello Stato Maggior Generale fuori la Cancelleria.

§. I.

Nella partenza del Quartier Generale, e dello Stato Maggior Generale, un Uffiziale di esso Stato Maggior sarà incaricato degli alloggi (29), ed un altro Uffiziale sarà destinato per la scorta del-

le Truppe, e del Bagaglio del Quartier Generale (30).

La scelta delle posizioni, e la collocazione delle Truppe (31); le sussistenze, e le distribuzioni (32), i Giri (33), le scoverte, e le riconoscenze (34), la condotta delle Colonne (35), la sopravvigilanza, ed i rapporti risultati del Combattimento, fanno parte benanche degl' incarichi attivi dello Stato Maggior Generale fuori del dipartimento della Cancelleria.

CAPITOLO SECONDO

Dello Stato Maggiore Divisionario

ARTICOLO PRIMO

§. I.

Lo Stato Maggior Divisionario è la Cancelleria, dove si eseguisce pel servizio di una Divisione lo stesso travaglio militare dello Stato Maggior Generale.

§. II.

Lo Stato Maggior Divisionario sarà organizzato.

„ Da un Ajutante Quartier Mastro

Generale, che farà le funzioni di Capo dello Stato Maggior della Divisione.

„ Dagli Ajutanti Maggiori, che gli saranno assegnati dallo Stato Maggior Generale.

„ Dagli Uffiziali di corrispondenza, che per ordine del Generale Comandante saranno scelti dai Corpi della Divisione, per servire interinamente durante la Campagna nello Stato Maggior Divisionario, chiamati a questo servizio per ajutare le funzioni degli Ajutanti Maggiori; semprechè il numero di questi non fosse sufficiente per disimpegnare i doveri dentro, e fuori la Cancelleria, colla circostanza, che codesti aggiunti, cessato il bisogno, ritorneranno ai proprj Corpi.

„ Dai Segretarj.

„ Dagli Ajutanti dei Generali.

„ Dal Comandante dell' Artiglieria,

„ Dagli Uffiziali del Genio addetti alla Divisione.

„ Dal Sotto Comandante del Treno, e Bagaglio.

„ Dal Commissario di Guerra.

„ Dal Sotto Vicario Generale.

„ Dal Delegato dell' Uditor Generale.

„ Da un Commissionato delle sussistenze.

„ Da un Sotto Direttore degli Spedali.

„ Dal Chirurgo Maggiore della Divisione.

„ Dal Sotto Direttore della Posta Militare, che potrebbe essere quello del Treno.

„ Dal Comandante della Piazza del Quartier Generale Divisionario.

„ Dall' Uffiziale dell' Alta Polizia, che avrà la graduazione di Capitano, e distaccato dal Gran Prevosto dell' Esercito, con i suoi Ajutanti della Classe de' secondi Sergenti, al quale se gli darà la forza competente, per l' amministrazione della giustizia.

„ Dalle truppe di Fanteria, e Cavalleria, e dalle Guide addette allo Stato Maggior Divisionario.

„ Finalmente da tutti gl' Individui delle diverse amministrazioni, che competono alla Divisione.

§. III.

Mancando l' Ajutante Quartier Mastro Generale Divisionario, il primo Ajutante Maggiore s' incaricherà delle sue funzioni, firmerà le Carte, e darà gli ordini corrispondenti, in nome del Comandante della Divisione.

§. IV.

Tutto ciò, che si è prescitto relativamente ai doveri dello Stato Maggior Generale fuori, e dentro la Cancellaria, sarà applicato agli obblighi dello Stato Maggior Divisionario, ch' è parte integrante dello stesso Stato Maggior Generale.

§. V.

Gli ordini, che si daranno dall' Ajutante Quartier Mastro Generale Divisionario, e le disposizioni, che farà egli eseguire nella Divisione, saranno sempre dati in nome del Generale Comandante la Divisione medesima.

§. VI.

L' Ajutante Quartier Mastro Generale sarà in continua corrispondenza col Quartier Mastro Generale, cui manderà regolarmente i rapporti di quindicina della Divisione, farà noto, sempre che necessiterà, i bisogni di ogni Arme, ed il travaglio più importante d' ogni dipartimento della Cancelleria, e gli avvenimenti del servizio fuori la medesima, rimettendo i dettagli i più minuti, che concernono la parte storica della Divisione, i suoi movimenti, e le azioni contro il Nemico,

OSSERVAZIONI.

Doveri del Comandante dell' Artiglieria.

(1) Il Comandante d' Artiglieria avrà l' indispensabile dovere di osservare personalmente il sito, in cui debbasi formare il Parco di Artiglieria, onde non sia situato in luogo umido, poco sicuro, e sottoposto alle rapide acque, e che abbia la necessaria ampiezza.

Dovrà avere la massima cura, che le munizioni, e particolarmente le polveri da fuoco, o in barili, o in cartocci per qualunque Arme non si deteriorino, facendole ne' buoni giorni esporre al Sole, e perciò spesso co' proprj occhi esaminerà lo stato delle polveri da fuoco, i cartocci d' ogni specie, le bombe, e granate cariche, le spolette, lance a fuoco, stoppini, micci, ed ogni altro lavoro di Fuochisti.

Sarà molto vigile sulla calibrazione delle palle, e delle bombe di qualunque calibro, che dovessero distribuirsi, affinchè non s' inciampi nel dannosissimo inconveniente di somministrar munizioni non corrispondenti al calibro delle Armi, che fossero in azione.

Non lascerà di occuparsi nel far tenere pronto quanto possa mai bisognare,

con far sollecitamente eseguire le necessarie riattazioni, o provvedere il rimpiazzo de' generi, che si fossero deteriorati, o consumati.

Ogni mese, e quando sia richiesto dovrà presentare allo Stato Maggior Generale, per intelligenza del Comandante Generale dell' Esercito, lo stato generale di tutt' i pezzi di Artiglieria destinati a seguir l' Esercito, il numero delle curegne, ed affusti, quelle delle Armi di ricambio per la Fanteria, e Cavalleria, il quantitativo delle munizioni per Cannoni, Fucili, Pistole, e Mortai, e della polvere sciolta; il numero delle pietre focaje, e de' lavori de' Fuochisti, e quello dei Cassoni, Carri, Ponti, ed ogn' altro, ch' esista nel Parco. Come ancora lo stato degli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, Artiglieri, Artefici, e Pontonieri presenti, infermi, o in commissione; ed in fine la notizia degli Animali addetti al Treno, ed all' Artiglieria volante, con quanto altro si stimi poter essere di utilità all' Esercito.

Doveri del Comandante del Corpo del Genio.

(2) Il Comandante del Corpo del Genio farà con ogni precisione eseguire tutte quelle Carte topografiche, e particolari disegni di siti, ed altro, che dallo Sta-

to Maggior generale vengono richiesti.

Prendendo l'Esercito una qualunque posizione, ne osserverà il perimetro nell' interiore, ed esteriore, per esser pronto a far presente allo Stato Maggior Generale il convenevole sù i lavori, che si stimassero utili in quel sito.

Terrà in buon ordine il Corpo de' Pionieri, e farà riattare, o rimpiazzare quegli stromenti, che necessitar potessero nel lavoro.

Ogni mese, e quando ne sia richiesto dovrà presentare allo Stato Maggior Generale, per l'intelligenza del Comandante Generale dell'Esercito, lo Stato generale degl' Ingegnieri, che sieguono l' Esercito, e delle Compagnie de' Pionieri colla distinzione de' presenti, degl' infermi, e di quelli, che saranno in commissione; ed in fine la notizia di quelle opere di Campagna, ch' egli stimi adattabili alle circostanze del luogo.

Obblighi del Comandante Generale del Treno, e Regio Bagalio.

(3) Dai Reali regolamenti prescritti pel Treno, e Regio Bagaglio si rilevano gli obblighi del Direttor Generale del medesimo.

Sarà benanche questi il Direttore della Posta militare, ed avrà sotto di esso per lo stess' oggetto un sotto Direttore

prescelto dalla Classe degli Uffiziali subalterni di Cavalleria, o del Regio Treno, e Bagaglio.

(4) L' Intendente Generale di Campagna è il Custode, e l' Amministratore del Regio Tesoro, e sotto i suoi ordini sono, come Ministro principale dell' Azienda, li Commissarj Ordinatori, e di Guerra: oltre la sua Officina di superiore rivisione, ve ne sarà una di ragione, ed altra di conto, e senza la sottoscrizione dei Capi di dette tre Officine, veruna somma potrà liberarsi dal Tesoriere pe' pagamenti, che si fanno ai Generali, allo Stato Maggior Generale, alle Truppe ed alle diverse Amministrazioni dell' Esercito. Facoltà dell' Intendente Generale di Campagna.

I Commissarj Ordinatori, e di Guerra sono incaricati come Fiscali de' Reali interessi a passare le Riviste mensuali ai diversi Corpi dell' Armata, in virtù delle quali i Reggimenti percepiscono i loro averi in tutt' i rami loro spettanti.

L' Intendente Generale di Campagna è in dovere di mandare in ogni 15 giorni allo Stato Maggior Generale pel Comandante Generale un notamento nominativo di tutti gl' Individui, che sono sotto la sua giurisdizione, colle va-

riazioni, che avranno potuto accadere dalla data dell' ultimo notamento inviato al detto Stato Maggiore; ed in ogni mese indirizzerà al Quartier Mastro Generale uno Stato della Forza di ogni Corpo, di qualunque Arme, ricavato dalle librette di Rivista di Commissario, specificando la Forza presente, i Distaccamenti, gli Ammalati, gl' Individui in commissione, le diserzioni, i morti, le rimonte introdotte ne' Reggimenti di Cavalleria, le Reclute arrivate ec.; per confrontarsi tutto ciò dallo Stato Maggior Generale co' Rapporti, che daranno i Corpi, e con ciò verificarsi con effetto la forza generale dell' Esercito.

Invigilerà l' Intendente Generale di Campagna, o i Commissarj di Guerra da lui prescelti alla perfetta qualità, e quantità de' Viveri, e Foraggi; ne visiterà i Magazzini, e rappresenterà il tutto al Comandante Generale degli Eserciti, dirigendo le sue dimostranze allo Stato Maggior Generale dell' Esercito.

Similmente avrà l' Intendente Generale di Campagna l' autorità di visitare egli stesso, o i Commissarj da lui dipendenti, gli Spedali mobili, e permanenti; osservare la manutenzione de' medesimi,

la loro contabilità, le spese diarie, e di unita al Chirurgo Maggiore dell' Esercito la qualità de' medicamenti, gli apparecchi, ed il vitto diario; in conseguenza di che, il Direttore degli Spedali in generale, e Contraloro, dipenderanno direttamente da lui.

Tutt' i pagamenti straordinarj, che bisogneranno farsi allo Stato Maggior Generale, alle diverse Amministrazioni, ed alle Truppe, si faranno dall' Intendente Generale di Campagna coll' ordine del Quartier Mastro Generale, e sempre col V°. B°. del Generale, che comanda l' Esercito.

Se mancasse l' Intendente Generale delle sussistenze, l' Intendente Generale di Campagna sarà in obbligo di provvedere i viveri, e foraggi all' Esercito, e resteranno sotto la sua autorità tutti gl' Individui addetti a tale Amministrazione, finchè non si farà la nuova elezione dell' Intendente Generale delle sussistenze.

Nelle Riviste da passarsi mensualmente alle Truppe l' Intendente Generale, o il Commissario di guerra, ne domanderà il permesso al Comandante Generale, o ai Comandanti delle Piazze;

locchè non potrà negarglisi, qualora il Comandante Generale, o il Comandante della Piazza, non fossero nelle circostanze di prevalersi in quel giorno di una tal Truppa per opporla al Nemico.

Il danaro proveniente dalle contribuzioni in Paese Nemico, e vendita di qualunque effetto di conto Regio, si depositerà nella Cassa di Campagna colle corrispondenti cautele per la persona, che lo consegnerà, che, permettendolo le circostanze, dovrà esser questa un Commissario di Guerra, che lo dovrà percepire presente l' Uditor Generale, o un suo delegato, coll' approvazione del Comandante Generale, il Comandante della Truppa, che avrà imposta la contribuzione ed un Uffiziale dello Stato Maggiore Generale.

Facoltà del Vicario Generale dell' Esercito.

(5) Il Vicario Generale dell' Esercito, oltre lo adempimento delle Istruzioni ricevute dal suo immediato Superiore, colla sua costante attenzione farà in modo, che i Cappellani di tutti i Corpi dell' Esercito, e gli altri Sacerdoti, che vi fossero addetti, colla loro efficace persuasiva inspirino sempre più nell' animo de' Militari quello Spirito Marziale, che fa tanto distinguere chi ne sia

adorno, come soggetto ottimo per la vera difesa della Religione, della Real Corona, e dello Stato.

Osserverà con accuratezza il modo di vivere di tutti gl' Individui militari, e loro dipendenti; ed incaricherà i Cappellani dei Corpi di partecipargli quanto stimino convenire, per conservare il buon costume, e la decenza nelle operazioni di que' tali, che alla loro caritatevole cura si sono affidati; e di quanto convenga, ne farà le sue riservate rimostranze allo Stato Maggior Generale dell' Esercito, per ottenerne dal Comandante Generale quelle provvidenze, che si stimeranno opportune.

Baderà con ogni cura, che i Cappellani dei Corpi, ed altri Sacerdoti, se vi fossero, assistano con vero Cattolico Zelo quegl' Individui moribondi, che ne' fatti di Armi si trovassero a terra, o negli Spedali prontuarj, in quelli fissi, ed in altri siti.

Terrà esatto registro de' Battesimi, dei morti, dei testamenti, e delle dichiarazioni di nomi, famiglie, o altro, che potessero farsi da qualunque Individuo militare per darne le copie autentiche a richiesta degl' Interessati: qual registro

avranno ancora i Cappellani dei Corpi.

Facolta dell' Uditor Generale dell'Esercito in Campagna.

(6) L' Uditor Generale di un Esercito in Campagna ha l' amministrazione della giustizia; e perciò dovrà essere un personaggio Laureato, e adorno di Carattere, Scienza, e Circostanze corrispondenti alla gravità di un così rispettabile Ministero. Egli prenderà cognizione di tutti gli affari, e casi di giustizia, come persona, in cui risiede l' esercizio della giurisdizione del Comandante Generale dell' Esercito, e nel cui nome dovrà intestare le sentenze, che saranno firmate da esso medesimo; dopo di che colla stessa sentenza informerà personalmente il Generale, che comanda l' Esercito, di quello risulta dalla causa, e di quanto contiene la sentenza, la quale sarà similmente firmata nel luogo di preferenza dallo stesso Comandante Generale, e dallo Scrivano sarà notificata alle parti, quando fosse civile, e se criminale ai rei.

Sarà autorità del Comandante Generale, ma sempre di accordo coll' Uditore Generale, il nominare lo Scrivano, per gli affari di giustizia della giurisdizione militare assegnandogli nella nomina stessa il Soldo, che stimerà corrispondente-

te, onde possa mantenersi, e seguire l' Esercito; con proibizione di esigere diritti delle Cause Criminali, e Civili, e dai testamenti ancorachè non sieno intestati.

Sarà suo incarico di registrare tutte le carte autenticate, co' di lui atti, ed acciocchè le medesime non si disperdano, e che i Successori potessero in avvenire rintracciare le convenienti notizie, saranno conservate, terminata la Guerra, nella Segreteria del Supremo Consiglio di Guerra.

Darà l' Uditor Generale delle facoltà, e commissioni necessarie per la verificazione, ed operazione di tutto ciò, che occorrerà sapersi ne' luogi distanti dal Quartier Generale, potendo nominare ne' casi, che si richiede, coll' approvazione del Comandante Generale, un Legale, o Letterato per l' esecuzione: e se questi non vi fossero ne darà l' incombenza, coll' istruzione di ciò, che dovrà praticarsi, a soggetto dell' Esercito, il quale non potrà rifiutarsi, e dovrà adempirle puntualmente.

Se l' Esercito sarà ripartito in più Divisioni, l' una assai distante dall' altra, combinerà l' Uditor Generale col Coman-

dante Generale per l' elezione di persone adattate, ad amministrare in quelle la giustizia, dovendo elleno render conto di tutte le loro operazioni all' Uditor Generale, e questi al Comandante Generale, per approvare, rivocare, o moderare ciò, che gli sembrerà conveniente.

Tutt' i bandi, che il Comandante Generale dell' Esercito farà promulgare, secondo i Reali stabilimenti, avranno forza di legge, e la loro osservanza comprenderà tutte le persone, che sieguono l' Esercito, senza eccezione di Classe, Stato, condizione, nè di sesso; e l' Uditor Generale si atterrà alla letterale espressione di essi nel giudicare i rei, che sono caduti in pena.

Le Sentenze dei Consigli di Guerra dei Reggimenti, di Brigata, o di Militari riuniti in Consiglio di Guerra, per ordine del Comandante Generale insieme coi processi corrispondenti, sottoposti a rivisione, per via dell' autorità del Comandante Generale, s' invieranno all' Uditor Generale, il quale dopo, che l' avrà esaminati, vi apporrà il suo decreto, che sarà sempre conforme alle Nostre Reali Ordinanze; ed in ciò, che queste non espressano, si starà alla pre-

scrizione delle leggi comuni.

I Decreti dell' Uditor Generale in Campagna non avranno appello a Consiglio, o Tribunale qualunque, e porrà l'esecuzione nelle cause criminali essere soltanto sospesa dal Comandante Generale, dovendo questi per via del nostro Segretario di Stato, e Guerra informar Noi del motivo di tale sospensione. Nelle cause civili poi sarà permesso alla parte, che si crede gravata far giungere a Noi, per le vie regolari della Segreteria di Stato e Guerra stessa le corrispondenti lagnanze in forma di ricorso, acciocchè, richiedendolo la Nostra Sovrana Giustizia, si facciano esaminare i reclami da altro Maggistrato.

Tutt' i Tribunali cesseranno la loro giurisdizione sulla gente di Guerra, quando si troverà l'Esercito nel circondario della loro autorità; e le cause saranno trattate dall' Uditor Generale dell' Armata.

L' Uditor Generale non esigerà dritti di Sentenze, non di diete, nè di altre spese sotto verun preresto, giacchè pel suo mantenimento, e per suffragare alle spese, che cagiona la Guerra, con l'onore, e decenza, che corrisponde al

suo carattere, gli sarà assegnato il competente soldo, e se gli daranno quelle gratificazioni, che stimeremo convenienti.

Nella conquista delle Piazze, trattandosi di fare inventarj di attrezzi di Guerra, denaro, e viveri; che vi si trovassero degli Uffiziali di Artiglieria, Ingegnieri, e Comissarj di Guerra incaricati a quest' oggetto, vi assisterà benanchè l' Uditor Generale, o in sua vece un suo Delegato, coll' approvazione del Comandante Generale, ed un Uffiziale dello Stato Maggior Generale.

Similmente nel pagarsi dalle Piazze di Guerra, Città, e Paesi conquistati delle contribuzioni, v' interverrà l' Uditor Generale, o in sua vece un suo Delegato.

Le ripartizioni del bottino, e delle prede fatte da Partitanti si divideranno nelle Piazze di Guerra, e nel Campo, a tenore di quanto è prescritto nell' Ordinanza di Piazza Cap. 21, e negli stabilimenti del regolamento provvisionale delle Truppe in Campagna Cap. 1 Art. 18, essendo ben anche falcoltà del Comandante Generale di far intervenire nelle suddette ripartizioni l' Uditor Generale, o un suo Delegato, ed un Uffizia-

le dello Stato Maggior Generale.

(7) Il Sopraintendente Generale delle sussistenze sarà scelto infra la Classe delle persone facoltose, e di somma riputazione per onestà, e lealtà. Egli avrà sotto di se de' Subalterni, rivestiti taluni col titolo di Razionali.

Facoltà, e doveri del Sopraintendente Generale delle sussistenze.

Esso Sopraintendente Generale seguirà il Quartier Generale in tutt' i suoi movimenti, nè se ne potrà allontanare senza il permesso del Comandante Generale, da cui, o dal Quartier Mastro Generale, riceverà gli ordini di marcia delle Truppe, alle quali dovranno somministrarsi dei viveri, ed in quali luoghi dovranno farsi le distribuzioni; stabilirsi i Depositi; i Magazzini generali, ed intermedj; i foraggi; gli approvisionamenti delle Piazze; e la quantità, e qualità dei generi necessarj da portarsi appresso l' Esercito. Avrà egli un ambulanza pei bisogni dei trasporti, a norma della natura della Guerra, sia offensiva, difensiva, o di posizione.

Tutt' i conteggi, e spese dell' amministrazione delle sussistenze, saranno mandate dal Sopraintendente Generale dei viveri, e foraggi all' Intendente Generale di Campagna, da cui si faranno

i necessarj pagamenti.

Sarà tenuto il Sopraintendente Generale delle sussistenze di mandare un rapporto ogni 15 giorni allo Stato Maggior Generale pel Comandante Generale degli Eserciti di tutti gl' Individui impiegati alla sua amministrazione, e dove si potranno eglino trovare in commissione. Specificherà nel detto Rapporto la quantità dei Magazzini, e Depositi, che si saranno stabiliti, e dove; e la quantità de' viveri, e foraggi, che contengono. Il numero degli animali dell' ambulanza, e le varietà occorse. Finalmente tutte le novità accadute nel decorso de' 15 giorni elassi, ed i nuovi bisogni, che potrà egli avere. In ogni primo di mese poi nello stesso rapporto significherà gl' introiti, e gli esiti; ed il modo come si è impiegato. Tutto ciò intanto non discarica il Sopraintendente Generale de' viveri, di portarsi freguentemente dal Comandante Generale, o dal Quartier Mastro Generale per conferire sopra oggetti della sua amministrazione, tanto importante, ed interessante pel buono Stato dell' Esercito, e per la riuscita delle operazioni militari.

Semprechè l' Intendente Generale di

Campagna, o uno de' suoi Commissarj volesse visitare i Magazzini, Depositi, e Riposti de' viveri, e foraggi, il Sopraintendente delle sussistenze ne ubbidirà gli ordini, e sarà tenuto di render conto ai medesimi su tutte le domande, che gli saranno fatte; e darà all' Intendente Generale di Campagna tutte le Carte, e Conti, ch' egli gli domanderà.

Facoltà, ed obblighi del Direttore degli Spedali di Campagna.

(8) Dalla Classe dei Commissarj Ordinatori, o di Guerra verrà dal Direttor Generale degli Spedali Militari proposto il Direttore degli Spedali di Campagna. Dipenderà egli dall' Intendente Generale di Campagna per tutto ciò, che riguarda la contabilità, nè si potrà dispensare di assistere l' Intendente suddetto, quando si porterà a visitare gli Spedali, o v' invierà persona da lui incaricata, per la stessa commissione, purchè abbia una graduazione maggiore dello stesso Direttore.

Dipenderà poi esso Direttore degli Spedali dallo Stato Maggior Generale per tutto ciò, che appartiene la situazione dei Depositi, degli Ammalati, ed i movimenti dell' ambulanza; ed avrà lo Stato Maggiore stesso il diritto d' ispezionare l' esattezza del servizio, e la qua-

lità degli approvisionamenti.

Nel giorno 1, e 15 di ogni mese il Direttore degli Spedali spedirà allo Stato Maggior Generale per intelligenza del Comandante Generale dell' Esercito il rapporto degl' impiegati, e le alte, e basse accadute nei diversi Spedali, secondo il modello, che se gli darà dallo Stato Maggior suddetto. Un rapporto dei movimenti, e bisogni, significando la posizione degli Spedali sedentarj, e piccioli Depositi, ed i movimenti de' medesimi; e dell' ambulanza dopo la passata quindicina, coi bisogni, ed approvisionamenti di ogni genere, tanto per gli Spedali in generale, quanto per le Casse de' medicamenti dei Corpi; aggiungendo delle note sulle malattie, che regnano nell' Esercito, i mezzi da prevenirle, previo il parere del Chirurgo Generale; gli abusi, che vi regnano, e le domande da farsi.

Il servizio degli Spedali, prima di entrare in Campagna, si dividerà in due rami, cioè in sedentarj, ed ambulanti, ognuno de' quali avrà una dotazione a parte.

Gli Spedali sedentarj saranno stabiliti per lo più sulla linea dei Magazzi-

ni, ed in qualche città, ove fossero delle gran fabbriche, letti, ed utensili a tal uopo.

L'ambulanza marcerà coll'Esercito, e manderà dei distaccamenti alle varie divisioni; somministrerà il servizio ai piccoli depositi prontuarj, che si formeranno a seconda dei casi, e s'incaricherà del trasporto degli ammalati, che dal proprio Corpo si porteranno ai Depositi, e di là agli Spedali sedentarj.

Dett'ambulanza dunque sarà fornita di medicamenti, di stromenti, e di tutto ciò, che necessiterà pe' primi apparecchi, per ferite, amputazioni, e rimedj più utili per l'istantanea occorrenza.

La Gente dei Paesi, o della Campagna sarà impiegata, per trasportare i feriti durante l'azione, e per cui resterà essa Gente alla disposizione del Capo dell'ambulanza, dovendosi rigorosamente proibire ai Soldati di lasciare il combattimento per assistere ai loro compagni. I mezzi poi di trasporto in simile circostanza saranno le barelle a mano.

Pel movimento quindi dei feriti, o ammalati in un Paese, dove le strade,

sono rotabili; s' impiegheranno de' Carri coverti, che sarebbe ottima cosa, se fossero sopra balestre, o cinghioni, con dentro dei materassi, o paglioni. Nelle strade poi non carrozzabili si useranno de' gran letti a forma di lettiga con due Muli, e coverti della stessa maniera dei Carri.

Sempreche gli Spedali avranno dei bisogni straordinarj in ambulanza, il loro Direttore si dirigerà allo Stato Maggiore Generale per le opportune provvidenze.

Affinchè gli ammalati, ed i feriti sieno assistiti, e curati con tutta l' umanità, e con tutto il riguardo, ch' esige la bravura, e l' onore; le spese cibarie, ed i medicamenti saranno sempre di conto regio, e non mai a conto degli Appaltatori.

Finalmente il Direttore degli Spedali di Campagna provvederà di Regio conto i Reggimenti dell' Armata de' medicamenti, bendaggi, e stromenti di Chirurgia, che avranno di bisogno i medesimi Corpi nel decorso della Guerra, previ i necessarj certificati de' rispettivi Comandanti, e vistati dal Quartier Mastro Generale, come autentica prova di aver necessità di tali generi.

(9) Il Chirurgo Maggiore dell' Esercito dovrà con la massima attenzione badare all' adempimento de' doveri di tutt' i Chirurghi de' Corpi, e degli altri impiegati, se vene fossero. Doveri del Chirurgo Maggiore dell' Esercito.

Dovrà con ogni cura invigilare, che vi sieno sufficienti medicamenti, stromenti, e fasce, particolarmente per gli Spedali prontuarj, e che ne' fatti d' armi accudiscano indefessamente nei detti Spedali i Chirurghi de' Corpi, ed altri, se ve ne sieno.

Baderà sulla qualità di tutt' i commestibili, sù i vini, e le acque potabili, sulle acque stagnanti, e sulle donne da nulla; e farà rapporto degl' inconvenienti allo Stato Maggior Generale; e se mai vegga introdursi qualche male epidemico tra gl' Individui dei Corpi, lo parteciperà subito allo Stato Maggior Generale, coll' indicazione dei mezzi, da prevenire ogni pernicioso sviluppo.

Si troverà presente a tutte le operazioni Chirurgiche rilevanti, ed eseguirà da se quelle di comprovata difficoltà.

Nelle proposte di Chirurghi darà il suo parere con quella franchezza, e verità, che formano le più pregevoli ca-

ratteristiche degli uomini integri.

Obblighi del Comandante di Piazza del quartier generale.

(10) Sono i Comandanti di Piazza in generale Uffiziali di confidenza, incaricati in una Città qualunque, o Piazza di Guerra di sopra invigilare all' esecuzione delle Leggi; regolamenti militari circa la disciplina, al buon ordine, tranquillità, e loro difesa.

Il Comandante di Piazza del Quartier generale avrà gli stessi attributi di qualunque altro Comandante di Piazza di Guerra, o di Città; ma bensì non potrà domandare ai Corpi, o Comandanti dei Distaccamenti le Truppe necessarie pel servizio della stessa Piazza. Indirizzerà al Quartier Mastro Generale lo Stato del servizio, appartenendo a questi l' ordinare il contingente di ciaschedun Corpo, sia in Uffiziali, Bassi-Uffiziali, Soldati, Tamburi, o Trombetti; e l' indicazione della Piazza di unione, nella quale ha da portarsi ogni Corpo.

Quando il Comandante di Piazza del Quartier Generale sarà incaricato dal Quartier Mastro Generale, o da chi ne fa le veci di preparare l' alloggio del Quartier Generale, allora la Vanguardia delle Truppe, che compongono la Guar-

nigione, e la Scorta del Quartier Generale, si uniranno colle nuove Guardie, che marceranno col Comandante della Piazza, e che trovar si devono prima dell' arrivo della Colonna nel luogo designato, o per Etappe, o per restarvi il Quartier Generale, dovendo le Guardie, che smontano, sotto la direzione, o comando di un Ajutante di Piazza, formar la Retroguardia, la quale partir dovrà dopo la Colonna.

Lo Stato di servizio giornaliero, che il Comandante della Piazza darà al Quartier Mastro Generale conterrà:

„ La collocazione dei differenti Posti.

„ La diversità delle armi, e forza in Bassi-Uffiziali, e Soldati.

„ La graduazione de' Comandanti.

„ Gli articoli essenziali della consegna de' Posti principali.

„ L' ora, ed il luogo della parata, e dell' ordine; e dove sarà battuta la ritirata.

„ L' organizzazione del servizio delle Pattuglie.

„ La forza dei Picchetti d' ogni arme, e loro posti, e servizio.

„ La nomina per turno degli Uffiziali di visita, di ronda, e d' ispezione, e

di quelli, che hanno d' assistere allo Spedale, ed alle distribuzioni.

„ Le Ordinanze, e Piantoni.

„ Finalmente la designazione di una Piazza d' allarme per la notte, e l' ordine di battaglia.

Tutto ciò si eseguirà sempre coll' approvazione del Quartier Mastro Generale.

I Posti principali nelle marce, come nel riposo saranno:

„ La Guardia del Comando generale, e dello Stato Maggiore.

„ Dei Generali.

„ Dell' Intendente Generale di Campagna.

„ Della Posta militare.

„ Del Comandante della Piazza.

„ La Gran Guardia.

„ Le Guardie di polizia; delle Barriere; dei Magazzini; de' Luoghi di distribuzione; delle Prigioni; degli Spedali; e de' Forti, e Batterie, se ve ne sieno.

Obblighi del Gran Prevosto dell' Esercito.

(11) Il Gran Prevosto, che sarà scelto dal grado de' Maggiori, o Tenenti Colonnelli, e che avrà sotto di se dei Capitani, Uffiziali Subalterni, Ajutanti della Classe de' Porta Bandiere, una Com-

pagnia di 100, o più uomini in ragione della Forza dell' Esercito, ed un numero di Prevosti per la custodia delle Carceri, e punizioni corporali, sarà affidata l' alta polizia, che assicura la puntuale esecuzione delle Leggi; degli ordini; e degli stabilimenti militari.

L' alta polizia comprende la sicurezza interna, ed esterna dell' Armata.

S' intende per polizia interna la vigilanza, che impedisce le assemblee sospette; soffoca ne' suoi principj le sedizioni, ed i frequenti discorsi nell' Esercito, che avviliscono gli ordini dei Comandanti. Vieta, che i Soldati non si attruppino, non giuochino, e non commettano delle risse, e sopraintende alla tranquillità del Campo, affinchè dopo le ore prefisse non vi sieno balli, nè gozzoviglie; nè che i Soldati escano vagando per la Campagna.

Terrà il Gran Prevosto un Registro di tutt' i Vivandieri, Mercanti, Macellai, Venditori di qualunque genere, che sieguono l' Armata, e che si stabiliscono nel Campo, e nel Quartier Generale; e indicherà loro il sito, dove dovranno stabilirsi, e l' ordine, con cui dovranno starvi; regolando la tassa dei com-

mestibili, che racchiude tanto il prezzo di essi, che la buona qualità, e quantità da somministrarsene.

Similmente terrà un notamento dei Padronali delle Vetture, che servono l' Armata, e destinerà loro il terreno conveniente da potervi collocare i Carri, Vetture, Bagaglio de' Reggimenti, ed il Parco delle Vetture, che somministrerà lo Stato Maggior pel servizio delle Divisioni; proibendo rigorosamente d' imbarazzarsi le Strade del Campo.

La polizia esterna veglia sull' esatta esecuzione dei bandi, che si emanano alla testa delle Truppe, relativamente alla Caccia, alla Pesca, alla conservazione dei Boschi, dei Giardini, dei Vigneti, e di ogni qualunque altra proprietà dei Possidenti. Arresta le persone, che vanno all' incontro dei Venditori, per comprare viveri destinati da vendersi al Campo; e di estorquere contribuzioni; o che diano impedimento ai Molini; o che intorbidino le acque necessarie alle Truppe. Proibisce l' introduzione nel Campo di qualunque persona sospetta; e delle Spie, che potrebbero venire dal Nemico. Nelle marce dell' Esercito, è d' essa, che mantiene l'

ordine delle Colonne, e del Bagaglio; arrestando i Soldati marodisti; le Donne di cattiva vita; e gli Uomini vagabondi, che si frammischiano colle Truppe. Non permette, che siano imbarazzate le Strade, per dove dovranno passare le Colonne; e s' incarica della disciplina, e del buon ordine, che ha da esservi tanto nell' Esercito, quanto nel Quartier Generale.

Ogni Corpo dell' Esercito non potrà negare il braccio forte all' alta polizia, tutte le volte, che lo domanderà.

Il Gran Prevosto alloggerà al Quartier generale, o nel più vicino luogo di esso; e quando il Comandante Generale sarà accampato, il Gran Prevosto co' suoi Ministri, e colla sua Compagnia starà similmente al Campo.

Sarà dovere del Gran Prevosto di fare i suoi giornalieri rapporti allo Stato Maggior Generale, specificando la forza personale, che comanda; il numero degl' Individui, che si trovano arrestati colla cagione de' loro delitti; i Prigionieri, e Disertori Nemici, che avrà avuto in consegna; le punizioni, e castighi corporali, che avrà dato; e finalmente tutto ciò, che interessa all' interna, ed e-

sterna polizia dell' Esercito.

Delle Truppe di Fanteria, e Cavalleria assegnate al Quartier generale.

(12) Uno, o più Squadroni di Cavalleria, e delle Compagnie di Fanteria, a proporzione del maggiore, o minor numero dell' Esercito, saranno destinate per la guardia, e servizio del Quartier generale, e dello Stato Maggior Generale ancora.

Dalla suddetta Truppa si nomineranno i Soldati di Cavalleria, ed i Bassi-Uffiziali di Fanteria di Ordinanza, i quali nel corso di 24 ore, e per loro turno di servizio saranno incaricati di stare presso il Comandante Generale; presso lo Stato Maggior Generale; i Generali di Artiglieria; e del Genio; il Comandante della Piazza; l' Intendente Generale di Campagna; e l' Intendente Generale de' viveri, per portar lettere, ordini, o pieghi attinenti al servizio, senza però, che ciò possa derogare l' autorità dello Stato Maggior Generale di chiamare presso la Cancelleria del Quartier generale un' Ordinanza per ciaschedun Corpo ben conosciuta, e di fiducia, per poter recare tanto di giorno, quanto di notte sollecitamente gli ordini, che si manderanno al proprio Corpo.

Composizione degli Stati di

(13) Si deve intendere per Stati l' e-

sposizione metodica, e precisa, e la situazione abituale degli oggetti, che indica il titolo dello Stato. forza, e di situazione.

Per mezzo di queste specie di carte, si rende conto della forza attiva, ed effettiva de' Corpi; delle sussistenze di ogni genere; de' foraggi distribuiti, esistenti, o da immettersi nei Magazzini; e di tutto ciò, ch' è attinente al Vestiario, all' Armamento, agli equipaggi, attrezzi di Campagna, dei Corpi; ed alle provviste, e bisogni delle Piazze di Guerra.

Lo Stato Maggior Generale esige da tutt' i Corpi, o Distaccamenti, che fanno parte dell' Esercito gli Stati particolari, che gli sono necessarj, per la composizione degli Stati, a modo di tavole generali, che hanno da presentarsi al Comandante Generale, ed al Ministro della Guerra; e poichè queste tavole generali sono il risultato della riunione degli Stati particolari, non si potranno mai evitare gli errori negli uni, se gli altri non sono compilati con uniformità, ed altrettanta fedeltà; e per cui l' esperienza ha trovato impossibile di ottener ciò, ogni qualvolta non si diano i modelli per un tal uso. In conseguen-

za si può stabilire per principio, che lo Stato Maggior Generale non deve giammai domandare alcuna sorte di stato, senza averne dato con anticipazione il modello; principio, che sarà esattamente eseguito ben anche dagli Stati Maggiori Divisionarj.

Acciocchè gli Stati, che devono mandarsi allo Stato Maggior Generale, e Stato Maggior Divisionario non ritardassero il giorno, e l'ora stabilita al di loro arrivo, il Comandante Generale, ed i Generali Divisionarj accresceranno di rigore, affinchè si metta tutta l'esattezza per l'esecuzione di un tanto importante articolo, e sopra tutto nelle marce, nelle quali la negligenza a questo riguardo apparisce più degna di scusa, e dove non ostante può dar luogo a grandissimi abusi.

Compilazione degli ordini di movimento delle Truppe.

(14) I dettagli relativi alla compilazione degli ordini di movimento, sono moltiplici, dappoichè nascono dalle circostanze, e dagli avvenimenti, tante volte non previsti, e le cui variazioni sono quasi incalcolabili; nulla dimeno riassumendoli in generale devono eglino contenere:

1° L'autorità, in virtù della qua-

le si è ordinato il movimento, ed il nome della Divisione, Brigata, Reggimento, o Distaccamento, che deve eseguirlo, colle domande da farsi relativamente alle munizioni, ed agli effetti di Armamento, attrezzi di Guerra, e vestiario, che possono esser necessarj a tal Corpo, e sopra i quali avessero qualche diritto.

2° Il luogo da dove il Corpo si ha da rimuovere; l'ora della sua partenza; l'Itinerario, e l'Etappe, che ha da osservare, per ricevere le distribuzioni; ed il luogo da trattenersi, per aspettare nuove disposizioni.

3° L'ordine di far rilevare tutti gli Uomini di Guardia, di Picchetto, e di Ordinanza, che può avere il Corpo, o Distaccamento, che dovrà eseguire il movimento; e di far precedere la Partita di Alloggio, coll'avviso, se i Distaccamenti, che il Corpo potrà aver somministrato altrove, hanno, o non hanno ricevuto l'ordine di raggiungerlo; e la designazione del luogo, che nel primo caso debbono farlo.

4° La prescrizione di osservare nella marcia il buon ordine, la polizia, e disciplina militare; il contegno, e la se-

rietà, entrando nelle Città, e Terre, con tutte le precauzioni della Guerra; e la scelta di una Piazza d' Allarme, coll' ordine di battaglia, da mantenersi durante la notte, in caso di *allerta*.

5° L' autorità da darsi al Comandante di Piazza, di far somministrare dalle Comunità le Vetture, e Carriaggi necessarj alle Truppe, agli equipaggi, ai Bagagli, agli Ammalati, Spedali, mobili, ambulanze ec.; e delle Guide esperte, e sicure.

6° Qualora la Truppa uscisse da una Piazza di Guerra, o da una Città qualunque, o Terra, deve aver cura di trasportarsi le munizioni, le armi, l' Artiglieria, i Viveri, i Bagagli ec., che possono trovarsi in quei siti, o nelle Fortezze, e Luoghi, che ne dipendono; e si determinerà la condotta, che a questo riguardo ha da osservare il Capo militare, cui s' indirizza l' ordine, colle istruzioni particolari, che possono esser necessarie per quel momento.

7° Semprechè una, o più Divisioni dovranno mettersi in movimento, si notificherà la disposizione di marcia in più Colonne; il nome del Generale, che le comanderà; le Strade per dove cam-

mineranno le Artiglierie; il gran Parco, il Tesoro; gli Equipaggi dell' Esercito; ed i Bagagli del Quartier generale; significando la composizione della Vanguardia; del Corpo di Battaglia; e la Retroguardia. La Vanguardia sarà seguita dalle nuove Guardie, e dai Picchetti del Campo.

Finalmente acciocchè gli ordini di movimento fossero eseguiti senza ostacolo, e lentezza, si comunicheranno a tutte le Persone, che dovranno concorrere alla loro esecuzione; come sarebbero il Comandante della Piazza, dove trovasi la Truppa; i Comandanti Militari, nel Circondario de' quali dovrà quella passare; e le autorità civili dei Paesi, che si attraverseranno, per quanto potrà esser necessario per le sussistenze, e per gli alloggi.

Del cambio de' Prigionieri.

(15) Questo Dipartimento terrà un esatto registro tanto de' proprj Prigionieri, che si troveranno presso il Nemico, quanto di quelli, che si avranno fatti sul medesimo; e ne regolerà il cambio a norma delle reciproche convenzioni, che si faranno colle Potenze, che sono in Guerra.

Addippiù terrà presente lo Stato

Maggior Generale di far osservare gli ordini emanati da S. M., circa gli averi da somministrarsi ai Prigionieri non cambiati; ed alimenti alle Famiglie de' medesimi, che si trovano ai Depositi, o ai Battaglioni attivi; se siano di spettanza ai Soldati, Bassi-Uffiziali, o Piana Minore de' Corpi.

Della Parola d' ordine, e di riunione, e contrassegna.

(16) Si chiamano parole d' ordine, e di riunione tre parole scelte, delle quali si servono le Truppe di una stessa Armata nella notte, per riconoscersi tra loro.

Queste tre parole sono composte, cioè la parola d' ordine, o Santo, di un nome di un Santo, e di un nome di Città, o Paese; e la parola di riunione, o contrassegna, potrà essere similmente il nome di una Città, o Santo.

Queste tre parole si rinnovano ogni giorno, e colla massima cautela, e segretezza si comunicano agli Uffiziali d' ispezione, di Ronde, ed ai Comandanti de' Posti, e delle Pattuglie.

La parola d' ordine si darà agli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali di servizio; e la contrassegna si può in alcuni casi confidare alle Sentinelle molto lontane dal rispettivo Posto principale, colla condi-

zione, che queste devono essere scelte tra i Soldati veterani, e più fidati.

La serie dei Santi, e delle contrassegne sarà inviata sempre dallo Stato Maggior Generale; ed i Generali, e Capi de' Corpi, che separatamente comandano, non si faranno lecito di cangiare una parola d' ordine, se non nel caso, che per la perdita di una delle parole d' ordine, o pure per la diserzione, o la presa di un militare, che l' avesse ricevuta, questo Generale avesse avuta la convinzione, che il Nemico ha avuto, o possa aver avuto cognizione di questa stessa parola d' ordine.

Ma ciò supposto egli deve immediatamente prevenire di questa misura il Comandante Generale, ed i Generali delle Truppe, le quali abbiano comunicazione colle sue.

In quanto al modo d' invio della parola d' ordine dipende dalle Circostanze; in distanza del Nemico s' indirizza abitualmente alle Truppe, per cinque, dieci, o quindici giorni alla volta; in faccia al Nemico si dà giorno, per giorno; in momenti critici si cambia per sino due volte in una notte; ordinariamente vien portato da semplici Ordinan-

ze; straordinariamente può esserlo ancora da Uffiziali di Stato Maggiore. In tutt' i casi è dovuto sempre ai Generali impiegati in attività; ai Capi d' Armi, o de' Corpi, ai quali s' indirizza l' ordine del giorno; ed ai Comandanti, quando i Generali di Brigata non sono obbligati di farglielo pervenire.

Se parecchi Corpi, o Distaccamenti si trovano in un medesimo Accantonamento la parola d' ordine non si indirizzerà, che all' Uffiziale Comandante l' Accantonamento.

La parola d' ordine nel Campo si distribuirà secondo è prescritto nel regolamento provvisionale pel servizio delle Truppe in Campagna Cap. 1 Art. 7.

Dell'Ordine del giorno.

(17) Il Sotto Quartier Mastro Generale comunicherà l' ordine del giorno ai Maggiori di Brigata, che si troveranno al Quartier Generale, e che nell' ora stabilita si porteranno nel luogo designato per ricevere l' ordine, il quale poi si distribuirà, come viene stabilito nel citato regolamento provvisionale pel servizio delle Truppe in Campagna.

Tutti gli ordini del giorno, ed estraordinarj, che si manderanno fuori il Quartiere Generale, si spediranno in i-

scritto, e suggellati col suggello dello Stato Maggior Generale, facendo menzione nella soprascritta dell' ora, nella quale si sono spediti, restando a carico delle persone, cui saranno indirizzati, di farne ricevuta in iscritto, denotando egualmente l' ora, che l' hanno ricevuti; ed avvertasi, che il Quartier Mastro Generale, il Sotto Quartier Mastro Generale, e gli Ajutanti Quartier Mastri Generali, anche Divisionarj, hanno la particolar facoltà di sottoscrivere i detti ordini, in nome del Comandante Generale dell' Esercito, o della Divisione, ai quali saranno risponsabili di quanto abbiano essi sottoscritto.

Della corrispondenza generale.

(18) Le correlazioni, e corrispondenze col Ministro della Guerra, saranno direttamente affidate al Quartier Mastro Generale, ed in sua mancanza al Sotto Quartier Mastro Generale.

Della parte storica.

(19) La parte storica comprenderà il Rapporto esatto di tutto ciò, che sarà accaduto, relativamente alle operazioni militari, tanto delle Truppe immediate al comando del General Comandante, quanto delle Divisioni da esso lontane.

Detto Rapporto manifesterà:

1° Tutti i movimenti di qualunque

Corpo destinato ad agire; il nome della Divisione, o Brigata, con quello dei Capi, o Comandanti; e l'ordine, con cui ha marciato.

2° La collocazione, e ripartizione delle Truppe, e le disposizioni di attacco, e di difesa, che si hanno potuto fare.

3° La posizione prima dell'attacco, l'ordine di battaglia; l'ora dell'attacco; gli affari, ne' quali i differenti Corpi hanno presa parte; i punti su de' quali si è diretto l'attacco; le Truppe, che l'hanno incominciato; i falsi attacchi, che hanno favorito i principali; l'ora precisa designante l'azione; il momento, che ha cessato il fuoco su i diversi punti; il terreno, che le Truppe hanno scorso; la nuova posizione, che hanno occupata; il suo forte, ed il suo debole; le strade, che ivi conducono; le armi, che vi si possono impiegare; le riparazioni da farsi; i cammini, che vi si potrebbero aprire a seconda della località, sia per un attacco, sia per una ritirata, sia per facilitare le comunicazioni; e quelle, ch'esigerebbe la prudenza di tagliare.

4° Il risultato delle riconoscenze, e delle scoperte; la posizione del Ne-

mico; i principali punti di attacco, che quella presenta, se sia suscettibile di esser presa alle spalle; quali sono i punti, che minaccia; se vi bisognano molte, o poche Truppe in osservazione, o per mantenere in contegno il Nemico.

5° I vantaggi, che si sono trascurati nel corso dell'azione; gli errori, che si sono commessi; i rischi, che si sono corsi, e che si avrebbero potuto evitare; le belle azioni, che si sono fatte, significando per nome, grado, e corpo, i Militari, che si saranno distinti.

6° Il risultato dell'affare.

PERDITE FATTE		Dal Nemico	Dall' Armata
In Uomini	Feriti		
	Uccisi		
	Presi		
In Armi	Prese		
In Cannoni	Presi		
In Cassoni	Smontati		
In Cavalli	Uccisi		
	Presi		
In Bagagli	Denaro preso		
	Effetti presi		
	Carri presi		

7° Le marce del Quartier Generale.

8° La descrizione la più esatta della Topografia del Paese, e la rettificazione delle migliori carte conosciute, sopra tutto in ciò, che concerne i dettagli delle posizioni, e delle loro connessioni. Le osservazioni generali, che il Paese, che si scorre, potrebbe offerire, relativamente alle varie specie di Guerra, che si può fare, e particolarmente alla Guerra offensiva, di posizione, difensiva, ed alla Guerra contro i Contadini.

9° Il reassunto de' Rapporti de' Posti. La copia, o almeno l'analisi de' Rapporti delle Spie, per quanto possono interessare, e sembrare collegati agli avvenimenti della Guerra. I Rapporti delle riconoscenze, dei giri, e degli affari, che si mandano dai Generali, dai Capi dei Corpi, o d'altri Uffiziali delle Divisioni; e perciò, che può importare epilogarsi separatamente per intiero.

10° Sarà infinitamente interessante di aggiungere sopra di ogni marcia un Rapporto topografico, continente la descrizione esatta del Paese, delle Strade, dei Fiumi, dei Posti, e delle posizioni

militari, colle loro connessioni parziali. Questo Rapporto dovrà similmente far menzione della popolazione di ogni Comunità; delle distanze, che le separano; delle loro produzioni territoriali, e commerciali; delle loro risorse; del loro spirito pubblico; ed anche dei principali monumenti d' istoria, o delle arti, che vi si trovano; cosicchè de' grandi Uomini, che vi sono nati, o delle cose grandi, che vi si sono fatte.

Finalmente il rapporto, che ogni Uffiziale qualunque dovrà fare di simil natura, sarà in un tratto preciso, chiaro, fedele, e completo, acciocchè tutte queste parti separate sieno rifuse nell' istorico generale, che compilerà lo Stato Maggiore, in modo bensì conciso, ma senza lasciare alcuna oscurità nei dettagli, nè alcun voto nel seguito degli avvenimenti, o de' fatti, che vi sono rapportati; per così evitare di confondere il vero, col verisimile, e col falso.

Del servizio amministrativo nelle Piazze di Guerra.

(20) Acciocchè il servizio amministrativo nelle Piazze di Guerra sia efficacemente attivo, i Governatori delle medesime saranno continuamente in corrispondenza col Comandante Generale di Reali Eserciti, rimettendogli in ogni 15 giorni nel modo stabilito nel Real ordine dell' 20 Aprile

1808 l'effettivo de' viveri, e foraggi, ch' esistono nella Piazza, tanto bisognevole diariamente per la Truppa di Guarnigione, quanto esistente nei Depositi, col calcolo delle provviste, che occorrerebbero per la difesa, a tenore del progetto, ch' eglino hanno dovuto dare al Comandante Generale; aggiungendo a tutto ciò il Rapporto del materiale di Artiglieria colle munizioni da Guerra; quantità di polvere; armamento di riserva per la Fanteria; generi spettanti al Parco dell'Artiglieria, e del Genio; rimpiazzamenti necessarj ai medesimi; e quanto fa d' uopo per mantenere la Piazza nello stato di conservazione, e difesa. Addippiù i Governadori delle Piazze rimetteranno al detto Comandante Generale de' Reali Eserciti gli Stati della forza, e situazione delle Truppe della Guarnigione a norma de' modelli, che lo Stato Maggiore Generale manderà loro; rispondendo sopra tutte le domande, che gli verranno fatte dal Quartier Mastro Generale, in nome del nominato Comandante Generale, relativamente al servizio delle Truppe, e stato della Piazza.

Della ricezione delle Lettere, e spedizione delle medesime.

(21) La Valigia colle Lettere, proveniente colla Posta Militare, sarà consegnata allo Stato Maggior Generale, da dove con

l' intelligenza del Comandante Generale de' Reali Eserciti si farà la ripartizione dei pieghi, col corrispondente importo delle Lettere ai Corpi, ed a tutti coloro, cui sono indirizzate le medesime. Similmente tutte le Lettere, che dovranno spedirsi colla valigia della Posta militare, saranno dai Generali, Capi di Amministrazione, dagl' Individui militari, o da chiunque siegue l' Esercito, indirizzate allo Stato Maggior Generale per la missione. Nulladimeno il Comandante Generale de' Reali Eserciti avrà sempre la facoltà di far depositare allo Stato Maggior Generale tutte le Lettere provenienti dalla Posta ordinaria, ed ivi farne fare le ripartizioni; come ben anche far spedire dallo stesso Stato Maggiore i plichi della medesima Posta regolare.

Della parte segreta.

(22) Lo Spionaggio, altrimenti detto la parte segreta, forma un ramo essenziale del lavoro dello Stato Maggior Generale, ed il principale suo oggetto è di arrivare ad ingannare il Nemico su ciò, che vuol sapere, ed a scoprire ciò, che gli preme di tener nascosto.

Bisogna avere bastanti Spioni, affinchè ve ne siano sempre in Campagna. La loro scelta è difficile, perchè importa, che sieno sicuri, che sieno presi

fra le persone di una eguale opinione; che non si conoscano; e ciò per evitare, che non s' intendano fra di loro, e concertino le loro risposte.

Una precauzione savia si è quella di sceglierli fra quegli Uomini, i quali più d' ogn' altro hanno da dolersi del partito, contro cui s' impiegano; non si deve trascurare alcuna cosa per interessarli alla causa, che servono.

Per eccitarli a servir bene si da loro un piccolo salario, allorchè non riferiscono alcuna cosa interessante; ma delle forti ricompense, quando recano degli avvisi importanti, e che sieno verificati. Tutto ciò, ch' è stato loro promesso, deve loro esser dato esattamente; si devono attaccare gli ambiziosi, colle promesse di ciò, che gli lusinga; quelli, che sono timidi, colle minacce; e quelli, che amano il danaro, con delle ricompense pecuniarie. Si potrà ancora assicurare dei beni, e delle famiglie di quelli, che ne hanno; bisogna in fine saper profittare di tutte le debolezze, che si può scoprire in loro, e ben persuadersi, che senza ciò non si avrà alcuna autorità reale sopra di loro, e che non se ne otterranno veruni

indizj, se non si fanno agire a tempo debito il timore, e la speranza.

(23) Le Guide dell' Esercito sono gli Uomini scelti nel Paese, in cui si combatte, o che va a divenire il Teatro della Guerra. Delle Guide.

Eglino saranno presi tra quelli, i quali conoscono più particolarmente i Terreni, e che con effetto possono servire a condurre con sicurezza le Colonne, ed a guidare tanto i Generali, che gli Uffiziali dello Stato Maggiore ne' loro viaggi, e spedizioni.

Gli Stati Maggiori Divisionarj non mancheranno mai di simili Guide, e nè tampoco il Quartier Generale, potendo gli uni, e l' altro formare delle Compagnie per servirsene al bisogno, e regolandone il piede a norma della natura del Paese, e delle circostanze.

A misura, che le Truppe anderanno avanti, le Guide si potranno rimpiazzare con delle nuove arrivate dai Paesi, per dove dovrà passare l' Armata; ed acciocchè si possano dalle medesime ricavare delle notizie utili, ed importanti, ed accrescere nello stesso tempo in esse il zelo per ben servire, se gli accorderanno delle razioni in gene-

re, e paghe corrispondenti ai loro particolari servizj.

Finalmente per conoscere di quanta importanza sia di avere delle Guide fedeli, e di confidenza, basta ricordarsi, che molte Battaglie non si sono perdute; se non perchè de' Corpi intieri, avendo seguite strade false, e troppo lunghe, sono arrivati tardi, o anche non sono giunti al punto, che loro era stato assegnato, e che dopo una vittoria, spesse fiate le Truppe vincitrici non si sono approfittate di tutt' i vantaggi della superiorità, per mancanza di nuovi mezzi, e rischiarimenti locali.

Dell' Alta Polizia.

(24) Addippiù di ciò, che si è detto su i doveri del Gran Prevosto, egli è obbligo indispensabile dello Stato Maggior Generale d' incaricarsi dell' Alta polizia, che riguarda

1° La scelta de' Campi, in cui, permettendolo le circostanze dovrà esservi aria pura; buon' acqua, fieno, paglia, legna, sane nutrizioni; ed un regime di vita regolare.

2° La sicurezza, e protezione d' accordarsi ai Venditori, Mercadanti, Vivandieri, e Lavoratori, ad oggetto di non far mancare l' abbondanza nell' Esercito.

3° Il provvedere, o rimpiazzare ne' Campi, e Quartieri, a tenore delle domande dei Capi de' Corpi, gli utensili di politezza, a misura che si renderanno inutili.

4° La cura di provvedere di Vetture, e di trasporti i Militari, i quali per malattie, o ferite avessero bisogno di allontanarsi dall' Esercito, per curarsi.

5° La vigilanza di far arrestare tutte le Vetture, e Carriaggi non permessi, e che sono in controvenzione degli stabilimenti.

6° Il regolamento degli Animali da Soma, che si avranno somministrati ai Vivandieri, mancanti di proprie Vetture.

7° Gli ordini di mandarsi al Gran Prevosto tutti gl' Individui sospetti, inclusi i Domestici di qualunque Uffiziale dell' Armata, e delle Persone componenti il Quartier Generale, e lo Stato Maggiore, che le Partite, o Pattuglie dei Corpi dell' Esercito avessero potuto arrestare.

8° La ricezione di tutte le lagnanze, o denuncie contro de' Militari, o Impiegati, che sieguono l' Armata, per indi essere mandate al Consiglio di Guerra, permanente al Quartier Generale, o

a quelli de' Reggimenti, o Brigate.

9° La concessione del Biglietto di sicurezza ai Vivandieri del Quartier Generale, ed a quelli del Corpo dell' Esercito, previa domanda in iscritto dei Capi de' Corpi.

10° Il preparare le Marce; facendo riparare le strade; tagliare i grani, o altra derrata.

11° La protezione degli Abitanti delle Campagne, Città, e Paesi, contro le violenze, latrocinj, e danni; ed il concedere le salveguardie.

12° Finalmente gli ordini, che occorrono darsi al Gran Prevosto, per quanto contiene la sua Carica.

Dei Lavori topografici in dettaglio.

(25) I Lavori topografici in dettaglio, racchiudono le piante delle Città, dei Borghi, e Villaggi; delle Strade; dei Canali, e Fiumi; delle Piazze di Guerra, e Cittadelle; dei Castelli, e Luoghi fortificati; e delle opere di Campagna, coll' estensione del terreno, fino alla portata del Cannone.

Della Topografia completa.

(26) La Topografia completa considera qualunque Paese, colle sue adjacenze, e configurazione dei terreni.

Della Topografia generale.

(27) La Topografia generale ha per oggetto la formazione delle Carte di un

Regno; di uno Stato; di una Provincia ec.

(28) Il solo Comandante Generale, il Quartier Mastro Generale, o il Ministro della Guerra avranno la facoltà di domandare delle Carte, dei Progetti, e delle Memorie Militari al Direttore del Dipartimento Topografico, il quale le rimetterà ai medesimi con tutte le cautele prescritte nei regolamenti particolari, esistenti in detto dipartimento. Della custodia delle Carte, ed altro appartenente al dipartimento Topografico.

(29) L' Uffiziale dello Stato Maggior Generale incaricato degli alloggi, semprechè non ne sarà stata data la commissione al Comandante della Piazza del Quartier Generale, porterà seco un esatto notamento di tutti gl' Individui, che dovranno alloggiare in detto Quartier Generale, e ne distribuirà le abitazioni a norma della graduazione, e della qualità degl' incaricati, ben inteso, che il Quartier Mastro Generale, e lo Stato Maggiore dovrà alloggiare il più vicino, che sia possibile, alla Casa del Comandante Generale; formandosi una Tabella generale degli Alloggi, che si terrà presso lo Stato Maggior Generale, onde far arrivare con sicurezza a tutti coloro, che sono col comando genera- Uffiziale dello Stato Maggiore incaricato degli alloggi.

le, gli ordini, che dovranno ad essi loro inviarsi.

Il detto Uffiziale commissionato per gli Alloggi, sarà accompagnato dalle Guardie del Quartier Generale, secondo si è detto nell' osservazione su i doveri del Comandante di Piazza del Quartier Generale (10).

Uffiziale dello Stato Maggiore destinato per la scorta delle Truppe, e Bagaglio del Quartier generale.

(30) L' Uffiziale dello Stato Maggior Generale, cui sarà indossato l' obbligo della Condotta del Bagaglio del Quartier Generale, riceverà dal Quartier Mastro Generale l' Itinerario, che dovrà praticare il detto Bagaglio. Pel di più poi, che riguarda la riunione degli Equipaggi; l' ordine con cui dovranno eglino marciare; la qualità delle Scorte; la scelta de' Conduttori dei Bagagli, e la polizia da osservarsi nel cammino, si eseguirà a norma del Cap. I Art. 15 del regolamento provvisionale delle Truppe in Campagna.

Della scelta delle posizioni, e collocazione delle Truppe.

(31) L' arte di saper scegliere le posizioni ripete i suoi principj dalla Teoria, e dal colpo d' occhio, che ne forma la pratica; e gli oggetti essenziali della sua utilità saranno:

1° Il talento di scegliere un terreno, la cui estensione sia proporzionata

al numero delle Truppe, che devono occuparlo.

2° Di assegnare ad ogni specie d' Arme il sito, che maggiormente le conviene.

3° Di assicurare la ritirata, e di avere uscite comode, ed un accesso difficile.

4° Di appoggiare le ali in modo, che l' Armata non possa esser presa alle spalle.

5° Di coprire i punti, che il Nemico minaccia, e di minacciare quelli, ch' esso ha cura di coprire.

6° Finalmente di mettere secondo i loro bisogni le Truppe a portata dell' acqua, del fieno, della paglia, e delle legna; generi, ch' elleno non devono mai aspettare.

Badisi, che i lunghi Bivacchi, che si fanno fare alle Truppe a Cavallo, rovinano rapidamente quest' arme; dappoichè al Bivacco i Cavalli sono sempre mal nudriti, e basta la sola umidità per mutare il loro fieno, o paglia in letame; e la biada, o orzo si perde, e si frammischia colla terra, dal che ne risulta, che gli animali non potendo sopportare le grandi fatiche, con una insuf-

ficiente, e sregolata nutrizione, si dimagrano, s' indeboliscono, e si preparano ad ogni sorte di malattia. I Soldati mal governano i loro Cavalli, e per ciò si solleva il pelo, penetra il sucidume, che si attacca alla pelle, e con precisione alla criniera, e genera la rogna. Oltre a ciò sovente i Cavalli arrivano bagnati al bivacco, e dimorando all' aria, ed all' umido, si raffreddano, e diventano bolsi, e col moccio. Addippiù i fornimenti, e bardature si deteriorano prestissimo; facilissimamente si perdono gli utensili per governare, e va in rovina l' equipaggio del Soldato. Per riparare adunque il concorso di tanti mali, e disordini, ogni Uffiziale incaricato per la collocazione delle Truppe (eccetto i casi rarissimi) accantonerà la Cavalleria, o l' alloggerà nei Villaggi più prossimi ai Campi della Fanteria, per così conservarla a poter ben servire.

All' opposto di quanto si è detto per la Cavalleria, non si dimenticheranno le maggiori ragioni, che devono far bivaccare la Fanteria nel corso delle operazioni di una Campagna, giacchè non solo questo sistema diminuisce prodigiosamente i Bagagli dell' Armata, e ren-

de tutt' i suoi movimenti più facili, e più pronti; ma egli ha ancora l' inestimabile vantaggio di preservare le Truppe dalle sorprese sempre funeste.

(32) Sebbene la qualità delle sussistenze sia un ramo, che appartiene direttamente al Sopraintendente Generale delle stesse, e Commissariato di Guerra, purnondimeno egli è necessario agli Uffiziali dello Stato Maggior Generale di conoscere quali sieno le risorse, che un Paese può offerire in viveri, foraggi, mezzi di trasporti, o mani d' opere; che perciò gli stessi Uffiziali dello Stato Maggiore nelle di loro corse noteranno: Delle sussistenze, e Distribuzioni.

1° I nomi delle Città, Subborghi, Villaggi, Terre, e Masserie, che attraverseranno, o vicino alle quali passeranno.

2° La loro forza in abitazione, e popolazioni; la specie della coltivazione; e ciò, che vi esisterà in grano, biade, ed in ogn' altro genere di derrate.

3° Il numero dei Cavalli, dei Buoi, e di ogn' altro gregge.

4° I mezzi di trasporti; l' industria del Paese; e la sua immissione, ed estrazione.

Le distribuzioni si faranno sempre coll' ordine del Quartier Mastro Generale, e presente un Uffiziale dello Stato Maggiore, che invigilerà, che tutto si faccia con regolarità, cioè, che i Soldati destinati per riceversi le distribuzioni sieno condotti da Uffiziali del proprio Corpo, e che vi sieno degli Ajutanti per l' istesso oggetto. Che trovandosi bisognevole vi sia anche presente un Commissario di Guerra, acciocchè di unita all' Uffiziale dello Stato Maggiore potesse osservare la qualità de' viveri, e foraggi, e rimovere tutte le difficoltà, che potessero insorgere. Le ricevute si faranno a norma dei regolamenti per le distribuzioni. L' ordine poi relativo a questo ramo di servizio, fisserà i luoghi, le ore, ed i giorni delle distribuzioni; gli oggetti, le quantità, e qualità delle medesime.

Dei giri.

(33) Si dice giro la visita, che un Generale fa, o fa fare dal Quartier Mastro Generale, o dagli Uffiziali dello Stato Maggiore alle Truppe in tutta la linea, che occupano, nelle Piazze, nelle quali sono elleno alloggiate, o nel Paese, ch' Egli comanda.

I giri si distinguono dalle ricono-

scenze, e scoverte, per la sola differenza, ch' eglino si fanno sempre nell' interno della linea delle Truppe.

L' oggetto dei giri è di conoscere la posizione militare dei Corpi dell' Armata, il loro servizio, e la loro polizia; gli stabilimenti militari, come per esempio le Caserme, i Quartieri, gli Spedali, e le Prigioni; finalmente il saper rilevare i mezzi, e la situazione di un Paese.

Or secondo le circostanze si faranno i rapporti, i quali dovranno contenere:

1° Il nome della Divisione, o Brigata, e quello del rispettivo Quartier generale.

2° I villaggi, che formano i punti principali, sù quali si appoggiano le ale.

3° I Campi, gli Accantonamenti, e le Guarnigioni, che somministrano le Divisioni, o Brigate.

4° Il sito della riunione generale.

5° I mezzi di ritirata, di attacco, e di difesa.

6° Lo stato delle Truppe.

7° Il reassunto della Forza.

8° Il luogo, ove mantengonsi il

Parco dell' Artiglieria, e degli Equipaggi.

9° Il sito delle distribuzioni dei viveri, e dei foraggi.

10° La forza, che i Corpi somministrano pel servizio nei Campi, negli Accantonamenti, nei Posti, e nelle Guarnigioni.

11° I Ponti da tagliare, o da costruire; le strade d'aprire, o d'accomodare per le diverse armi; gli argini da riparare, da rialzare, o rinforzare; i canali da riempire, o da sbarazzare, gli abbattimenti d'alberi da fare, o annullare; le inondazioni da praticare, da aumentare, diminuire, o arrestare; i mezzi di comunicazione da stabilire, o distruggere, per assicurare, facilitare, o coprire i diversi movimenti, che possono divenire necessarj, o utili, come sarebbero i trinceramenti da inalzare, cambiare, o annientare.

12° Il modo, con cui si fa il servizio in generale; la condotta delle Truppe, e tutto ciò, che concerne la loro polizia.

13° Finalmente le mutazioni da farsi, e le migliorazioni, che porterebbero a più perfette operazioni.

Da ciò ne risulta, che l'Uffiziale

incaricato di fare un giro, sarà in dritto di farsi dare dai Generali, e Comandanti dei Corpi tutt' i rapporti, e notizie necessarie, per la compilazione del rapporto di giro, da presentarsi al Comandante Generale.

(34) Le scoverte sono movimenti, che la Vanguardia, o gli Avanposti fanno per piccoli Distaccamenti ogni mattina, e talvolta ben anche la sera, e mattina per assicurarsi della posizione, o dei cambiamenti del Nemico, che può farvi, o che avrà già fatti. Delle scoverte, e riconoscenze.

Le riconoscenze poi sono scoverte straordinarie, che si praticano dagli Uffiziali Generali, dagli Uffiziali dello Stato Maggiore, e d' altri scelti a tale oggetto.

Le scoverte si diranno semplici, quando non si ha lo scopo di attaccar l' Inimico, qualora poi si combatterà si dirà riconoscenza con forza.

Quando le riconoscenze si faranno da Uffiziali particolari, si daranno loro le istruzioni scritte, le quali racchiuderanno, oltre i mottivi della riconoscenza, e dettagli sopra il terreno, che si ha da scorrere, e sopra i rischi, a quali può esporsi, e sulle precauzioni, ed

altre misure di sicurezza, che ha da prendere colui, cui è affidata la riconoscenza, e tutto a norma delle diverse posizioni, nelle quali si può trovare.

Or gli oggetti delle riconoscenze potranno in concreto consistere.

1° A riconoscere una posizione, o una Piazza ec., che si vorrebbe occupare, o che il Nemico occupa; i cammini, che vi arrivano; i boschi, i fiumi, e le paludi, che vi sono contigue.

2° A preparare i movimenti, che s'imaginano di fare, o ad osservare quelli del Nemico.

3° Ad esaminare particolarmente un Posto, un Campo, o Accantonamento, che si vorrebbe occupare, attaccare, forzare, o sorprendere.

Il rapporto poi di riconoscenza significherà:

1° L'ordine, in virtù del quale si è fatta.

2° Le Truppe, colle quali si è eseguita.

3° Il luogo, donde si è partito.

4° Il terreno, che si è percorso.

5° Ciò, che si è fatto, e veduto relativamente all'oggetto della ricono-

scenza, sia che abbia per iscopo la posizione del Nemico, o i semplici dettagli topografici del Paese, o l'una, o gli altri insieme.

6° Tutte le osservazioni interessanti, che addippiù si sono fatte.

7° Finalmente il tempo che ha durata la riconoscenza.

Si avverte, che se la riconoscenza sarà con forza, ai precedenti articoli del rapporto si aggiungerà, il risultato del combattimento; e servirà di norma ciò, che si è prescritto nell'osservazione 19, locchè sarà anche di regola per tutt'altro rapporto di combattimento, ed azioni.

Della condotta delle Colonne.

(35) Si dice Colonna un Corpo, o Distaccamento considerevole di Truppe ch' eseguisce una marcia.

La Colonna si distingue in Colonna di semplice marcia, ed in Colonna di attacco; in ambidue i casi il servizio di un Uffiziale dello Stato Maggior Generale differisce da quello di un Uffiziale, che ha il comando delle Truppe, perchè il primo dee recare all'altro gli ordini del Generale, e dovrà osservarne l'adempimento.

Or la differenza tra le due autori-

tà consiste, che tutto ciò, che riguarda il comando delle Truppe, la loro disciplina e polizia interna; le disposizioni in caso di attacco; ed il comando dell' Artiglieria addetta alla Colonna, appartiene al Comandante delle Truppe. Tutto ciò poi, che ha per oggetto le istruzioni particolari, gli ordini segreti, e la giornaliera significazione del luogo, e delle ore nelle quali deve marciare la Colonna, appartiene all' Uffiziale dello Stato Maggiore incaricato di condurla. Obbligo sarà ben anche di questo Uffiziale di rendersi all' ora indicata sul terreno, in cui la Colonna si unirà, e di scorrere la linea, che occupa, per assicurarsi, che i Corpi, e Distaccamenti; l' Artiglieria, ed i Bagagli, che la compongono, sieno situati nell' ordine, che si avrà già enunciato; ed in caso contrario rettificherà, ciò, che bisognerà; quindi veduto che avrà la puntualità dell' ordine di marcia, trasmetterà ai Comandanti della Vanguardia, del Corpo di Battaglia, e della Retroguardia, l' ordine di marciare, calcolando gl' intervalli dei movimenti successivi, per conservarsi le distanze; e sfilata, che avrà la Truppa, marcerà con

essa, ovvero farà il rapporto al Generale, a tenore degli ordini, che avrà ricevuti.

L' Uffiziale dello Stato Maggiore incaricato di condurre una Colonna, potrà avere delle istruzioni particolari, che non dovrà manifestare, che giorno, per giorno al Comandante della Truppa, e può ben anche darsi l' ipotesi, in cui lo stesso Uffiziale sapesse, che nel caso comparisse l' Inimico, se devesi, o nò cercare di combattere, fin dove si può inseguirlo; ò in che modo evitarsi il combattimento, ed in qual punto farsi la ritirata.

Indipendentemente da tutto ciò sarà sempre lo stesso Uffiziale dello Stato Maggiore, con particolarità commissionato di quanto ha rapporto cogli alloggi, colle sussistenze, e co' bisogni della Colonna nel tempo del movimento, ed in conseguenza egli ha dritto di farsi rimettere dal Comandante della Truppa lo stato della forz' attiva della Colonna stessa. Addippiù per mezzo dell' ordine del giorno, che si darà in nome del Generale, dal quale quella Colonna dipende, prevertà le Truppe dell' ora, e del luogo delle distribuzioni, del locale, o alloggi, che devono occupare, o

saranno stati loro preparati; della Piazza di riunione; e dell' ora della partenza. Finalmente non ommetterà verun altro oggetto di dettaglio, che sarà inerente al suo impiego; avendo pur anche presente quanto si è prescritto negli ordini di movimento all' osservazione 14, ed in quelli degli alloggi, e condotta del Bagaglio del Quartier generale all' Osservazione 29, e 30, stantechè tutto è adattabile, colle necessarie modificazioni, alla condotta di qualunque Colonna.

Suppongasi in ultimo, che siavi un Corpo di Truppe destinato a scortare delle munizioni o Artiglieria, in questo caso vi saranno tre autorità distinte; cioè quella del Comandante della Scorta; quella dell' Uffiziale dello Stato Maggiore; e quella del Comandante di Artiglieria, che sarà sempre nel dovere di dare le disposizioni particolari, relativamente alla sua Arme; e per questa ragione ne' luoghi di alto, spetta ad esso lo scegliere, e determinare il locale del Parco; di regolare l' ordine della sua marcia; gli alti, ed i riposi, che giudica necessarj; e di stabilire i luoghi dei Posti, che han da coprire il Parco medesimo.

Il presente Regolamento formato per lo Stato Maggior Generale è Sovrano volere che sia inviolabilmente osservato come Ordinanza da tutti gl' Individui de' Reali Eserciti. Palermo primo Dicembre 1808.

GIOVAMB.ª MANUEL E ARRIOLA.

Digitized by Google

INDICE

CAPITOLO PRIMO.

ARTICOLO PRIMO.

Dello Stato Maggior Generale, e dei suoi principali attributi. pag. 3

ARTICOLO SECONDO.

Dei diversi dipartimenti, che costituiscono la Cancelleria dello Stato Maggior Generale. 12

ARTICOLO TERZO.

Del Servizio dello Stato Maggior Generale nella Cancelleria, e nel riposo. 16

ARTICOLO QUARTO.

Del servizio dello Stato Maggior Generale fuori la Cancelleria. 19

CAPITOLO SECONDO.

ARTICOLO PRIMO.

Dello Stato Maggiore Divisionario. 20

OSSERVAZIONI.

Doveri del Comandante dell'Artiglieria. 24
Doveri del Comandante del Corpo del Genio. 25
Obblighi del Comandante Generale del Treno, e Regio Bagaglio. 26
Facoltà dell'Intendente Generale di Campagna. 27

Facoltà del Vicario Generale dell'Esercito. 30
Facoltà dell'Uditor Generale dell'Esercito in Campagna. 32
Facoltà, e doveri del Sopraintendente Generale delle sussistenze. 37
Facoltà, ed obblighi del Direttore degli Spedali di Campagna. 39
Doveri del Chirurgo Maggiore dell'Esercito. 43
Obblighi del Comandante di Piazza del Quartier generale 44
Obblighi del Gran Prevosto dell'Esercito. 46
Delle Truppe di Fanteria, e Cavalleria assegnate al Quartier generale. 50
Composizione degli Stati di forza, e di situazione. ivi
Compilazione degli ordini di movimento delle Truppe. 52
Del cambio de' prigionieri. 55
Della parola d'ordine, e di riunione, e contrassegna. 56
Dell'Ordine del giorno. 58
Della corrispondenza generale. 59
Della parte storica. ivi
Del servizio amministrativo nelle Piazze di Guerra. 63
Della ricezione delle Lettere, e spedizione delle medesime. 64
Della parte segreta. 65
Delle Guide. 67
Dell'Alta Polizia. 68
Dei Lavori topografici in dettaglio. 70
Della Topografia completa. ivi
Della Topografia generale. ivi
Della custodia delle Carte, ed altro appartenente al dipartimento Topografico. 71
Uffiziale dello Stato Maggiore incaricato degli alloggi. ivi
Uffiziale dello Stato Maggiore destinato per la scorta delle Truppe, e Bagaglio del Quartier generale. 72
Della scelta delle posizioni, e collocazione delle Truppe. ivi
Delle sussistenze, e Distribuzioni. 75
Dei giri. 76
Delle scoverte, e riconoscenze. 79
Della condotta delle Colonne. 83

FINE.

C.8472
SBN

Digitized by Google

BIBLIOTECA